



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 335 DEL 18/12/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 – APPROVAZIONE RELAZIONI.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **15:17** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Scaramellini Marco	Si	
Vice Sindaco	Canovi Francesca	Si	
Assessore Anziano	Fratta Marcella	Si	
Assessore	Del Marco Simone	Si	
Assessore	Diasio Michele	Si	
Assessore	Mazza Carlo	Si	
Assessore	Munarini Ivan	Si	
Assessore	Piasini Maurizio	Si	
Assessore	Rossatti Lorena		Si
Assessore	Volpatti Raffaella	Si	

Totale Presenti:9	Totale Assenti:1
--------------------------	-------------------------

Partecipa il Segretario Comunale: **Cesare Pedranzini**

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in presenza, ad eccezione della partecipazione in videoconferenza dell'Assessore Del Marco, con l'osservanza delle modalità indicate nella propria deliberazione n. 71 in data 08 aprile 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* (nel prosieguo detto anche *“Decreto”*), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;

- in data il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha emanato il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 pubblicato in data 25/09/2023 avente ad oggetto la *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”*;

- in data 08.11.2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 con oggetto *“Applicazione del D.Lgs avente ad oggetto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* l'organo deliberante individuava il perimetro della ricognizione separando i servizi pubblici locali a rete (idrico integrato, rifiuti e trasporto su strada) da quelli non a rete (parcheggi e impianti sportivi) dando altresì incarico agli uffici preposti di predisporre idonea relazione

RILEVATO che:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una

ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

APPURATO che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

PRESO ATTO:

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

VISTE le relazioni di ricognizione dei SPL, predisposte dai responsabili del Servizio di Polizia Locale e del Servizio Eventi/Sport, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 201/2022 avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica”*;
- il D. Lgs. n. 267/2000, *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;
- il D. Lgs. n. 175/2016 *“Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”*;
- la Tabella *“Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022”*, pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*,

che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada);

- il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in data 25/09/2023 avente ad oggetto la *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”*, pubblicato in data 25/09/2023;

VISTO che, con deliberazione di Consiglio n. 92 del 21.12.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

PRESO ATTO di quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 22.07.20216;

DATO ATTO che non sono previsti impegni di spesa conseguenti alla presente deliberazione, né minori entrate;

PRESO ATTO dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l’articolo 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, in attuazione dell’art. 30 del d.lgs. 201/2022, le relazioni di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa contestualmente all’Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest’ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Successivamente la Giunta Comunale, considerata l’urgenza, con ulteriori voti unanimi, espressi in forma palese, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

Marco Scaramellini
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Pedranzini
(firmato digitalmente)